

COMUNE DI ARNASCO PROVINCIA DI SAVONA

OGGETTO: Competizione ciclistica denominata "GRANFONDO INTERNAZIONALE LAIGUEGLIA" in programma il giorno 25 Febbraio 2024.

VISTA la richiesta, pervenuta in data 09/01/2024 prot. 74, del Sig. Mevio Vittorio in qualità di Legale Rappresentante del Gruppo Sportivo ALPI Sondrio di nulla osta all'esecuzione della gara ciclistica da effettuarsi in data 25/02/2024;

VISTO il programma della manifestazione ciclistica sopra indicata allegato e parte integrante del presente Provvedimento;

RICHIAMATA l'autorizzazione allo svolgimento della gara rilasciata della Provincia di Savona n. 377 in data 16/02/2024, agli atti;

DATO ATTO che la gara ciclistica interessa un tratto di strada comunale-provinciale all'interno del centro abitato, dal confine con il Comune di Cisano sul Neva fino al Confine con il Comune di Vendone;

VISTI:

- Il d: lgs. n. 285/1992 e s. m. ed i.;
- Il d: lgs. n. 495/1992 e s. m. ed i.;

Il sottoscritto Geometra Manfredi Silvano in qualità di Responsabile Area Tecnica del Comune di Arnasco rilascia,

NULLA OSTA

Al transito sui tratti stradali di competenza comunali indicati negli allegati all'istanza di cui sopra, fatti salvi i diritti di terzi nel giorno di 25 Febbraio 2024.

Al termine della manifestazione l'organizzazione dovrà procedere al ripristino dello stato dei luoghi e delle cose.

Il presente nulla osta si intende condizionato all'ottenimento di tutte le autorizzazioni delle autorità competenti secondo la vigente normativa in materia

PRESCRIVE che

- Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n° 285, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza e della verifica del rispetto di tutte le prescrizioni imposte.
- La carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992, ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature, gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada e deve essere opportunamente segnalata a cura del personale dell'Organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento.

• Gli organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate curano l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

L'organizzazione predispone un idoneo servizio di vigilanza sul tracciato di gara e adotta – di concerto con gli Organi di Polizia- le più idonee misure atte a garantire le maggiori condizioni di sicurezza, ivi compresa una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione.

Il presente provvedimento, che è valido per il giorno e con le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza, salute o incolumità pubblici o per inosservanza delle prescrizioni a cui è vincolato.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione dell'atto stesso.

Entro lo stesso termine, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del C.d.S., può essere presentato ricorso da chi vi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero dei Lavori Pubblici, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice.

DISPONE

Il divieto di stazionamento e assembramento al passaggio della corsa.

Eventuali violazioni saranno punite a norma di legge.

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune e affisso per estratto in prossimità dei siti interessati dalla manifestazione.

Il presente provvedimento deve essere inviato alla Prefettura-UTG di Savona, alla Questura di Savona, al Comando Carabinieri di Villanova d'Albenga, alla Provincia di Savona, alla Polizia Stradale di Savona ed al Gruppo Sportivo ALPI asd di Sondrio.

IL Responsabile del Servizio

Goog Manfredi Silvano)

Data 20/02/2024



COMUNE DI ARNASCO PROVINCIA DI SAVONA

ORDINANZA DIRIGENZIALE AREA TECNICA N.-02- DEL -20/02/2024-

Oggetto:

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE CICLISITCA DENOMINATA "GRAN FONDO INTERNAZIONALE LAIGUEGLIA" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 25 FEBBRAIO 2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE il giorno 25 FEBBRAIO 2024 è in programma la gara CICLISTICA "GRAN FONDO INTERNAZIONALE LAIGUEGLIA" organizzata dalla G.S. ALPI a.s.d. di Sondrio;

VISTA la richiesta, pervenuta in data 09/01/2024 prot. 74, del Sig. Mevio Vittorio in qualità di Legale Rappresentante del Gruppo Sportivo ALPI Sondrio di nulla osta all'esecuzione della gara ciclistica da effettuarsi in data 25/02/2024;

VISTO il programma della manifestazione ciclistica sopra indicata allegato e parte integrante del presente Provvedimento;

RICHIAMATA l'autorizzazione allo svolgimento della gara rilasciata della Provincia di Savona n. 377 in data 16/02/2024, agli atti;

VISTI agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 ed il D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e ss.mm. e ii.;

RICHIAMATA in particolare la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/9689/20/116/1/1 del 29.09.2020 la quale precisa che il Prefetto e il Sindaco devono emettere un proprio provvedimento di sospensione della circolazione, in occasione di competizioni ciclistiche su strada. In particolare, il Prefetto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice della Strada è competente quando il transito dei partecipanti interessa strade in ambito extraurbane; mentre il Sindaco è competente per le strade del centro abitato, ai sensi dell'art 7 comma 1, del Codice della Strada;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto "delimitazione del centro abitato ai seni dell'art. 4 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 (codice della strada);

RITENUTO, pertanto, di dover disporre, ai fini della sicurezza della circolazione, apposito provvedimento di sospensione del traffico veicolare nel centro abitato di Arnasco interessato dalla gara ciclistica in oggetto indicata ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.lgs. 30/4/1992 n. 285, al fine di raccordarsi con il Provvedimento della Prefettura U.T.G. di Savona;

RITENUTO ALTRESI di adottare idonee misure igienico-sanitarie per la prevenzione, il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19;

VISTO 1'art. 50 del TUEL D.lgs. 267/2000

ORDINA

- <u>la SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE di qualsiasi veicolo, in entrambi i sensi di marcia, per tutto il percorso interessante il centro abitato di Arnasco della gara ciclistica denominata "GRAN FONDO INTERNAZIONALE LAIGUEGLIA" in programma il giorno 25 FEBBRAIO 2024 con passaggio in questo Comune nell'orario riprodotto nell'allegato programma costituente parte integrante del presente provvedimento, durante il transito dei concorrenti e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione, in raccordo con il provvedimento rilasciato dalla Prefettura U.T.G. di Savona.</u>

Nel tratto interessato dal presente Provvedimento l'Organizzazione deve provvedere alla previsione di itinerari alternativi su cui potere deviare il traffico delle strade interessate dalla sospensione.

L'Organizzazione e gli Agenti incaricati dei servizi di Polizia Stradale dovranno accertare, nelle ore antecedenti la manifestazione, l'esistenza di situazioni di pericolo tali da sconsigliare l'effettuazione della manifestazione.

Nel tratto interessato dal presente Provvedimento l'Organizzazione dovrà predisporre un idoneo servizio, posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione, che deve interessare entrambi i sensi di marcia, deve essere vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara; deve essere fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano o si immettono su quella interessata al transito della gara di arrestarsi e non impegnarla rispettando le segnalazioni del personale preposto; deve essere vietato attraversare la strada a veicoli o pedoni.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'Organizzazione e dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

- Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n° 285, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza e della verifica del rispetto di tutte le prescrizioni imposte.
- La carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992, ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature, gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada e deve essere opportunamente segnalata a cura del personale dell'Organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento.
- Gli organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate curano l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

L'organizzazione predispone un idoneo servizio di vigilanza sul tracciato di gara e adotta – di concerto con gli Organi di Polizia- le più idonee misure atte a garantire le maggiori condizioni di sicurezza, ivi compresa una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione.

Il presente provvedimento, che è valido per il giorno e con le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza, salute o incolumità pubblici o per inosservanza delle prescrizioni a cui è vincolato.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione dell'atto stesso.

Entro lo stesso termine, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del C.d.S., può essere presentato ricorso da chi vi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero dei Lavori Pubblici, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice.

ORDINA ALTRESI

Il divieto di stazionamento e assembramento al passaggio della corsa.

Eventuali violazioni saranno punite a norma di legge.

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune e affisso per estratto in prossimità dei siti interessati dalla manifestazione.

Il presente provvedimento deve essere inviato alla Prefettura-UTG di Savona, alla Questura di Savona, al Comando Carabinieri di Villanova d'Albenga, alla Provincia di Savona, alla Polizia Stradale di Savona ed al Gruppo Sportivo ALPI asd di Sondrio.

Dalla Residenza Municipale 17/02/2024

IL Responsabile Area Tecnica

Geom Manfredi Silvano

rov.	Comune	Località	Strada	Dist.	Orario
				Progr.	
	LAIGUEGLIA	Centro città	Corso Libero Badarò	0	09,00
		Centro città	SS 1 - Via Aurelia	0	09,00
	ALASSIO	Inizio Territorio	Via Leonardo da Vinci	3,5	09,06
		Capo S. Croce	SS 1 - Via Aurelia	6,5	
		La Carretera	SS 1 - Via Aurelia	7	
	ALBENGA	Inizio Territorio	SS 1 - Via Aurelia	8	09,13
	AND A STATE OF THE PARTY OF THE	Galleria	SS 1 - Via Aurelia	9	
		Semaforo	SS 1 - Via Aurelia	10	09,16
	CERIALE		SS 1 - Via Aurelia	14	09,23
Imperia Savona	**************************************		Via Mimose (str. Com)	15,5	09,26
		<u> </u>	SP 3 Romana	16	
			Proseguire per Campochiesa - Salea		
	CISANO SUL NEVA	Inizio Territorio	SP 3 Romana/innesto SS 582	22	09,37
			Proseguire SS 582		
			Via Colombo (sx)- (str. Com)	24,2	09,40
		1	Via Principe Amedeo (dx)-(str. Com)		
		Fraz. Cenesi Centro	Via Neva (str. Com)	28	09,46
	ARNASCO	Inizio territorio	Via Pineta (str. Comunale)	30	09,50
	- Aldinoso	Arnasco Centro	Bivio via Moglia/Via Genova/SP.19	32	09,53
		Fraz.Castellaro	Proseguire su SP.35	36,5	10.00
		Fraz, Cantone	Proseguire su SP.35	38	10,03
	VENDONE	Inizio territorio	Proseguire su SP.35	39	10,04
	*LIDORE	Località Varavo superiore	Proseguire su SP.35	43	10,12
	ONZO	Onzo centro	Proseguire su SP.35	44,5	10,14
	ONEO	Borgata Costa Bacelega/Parrocchia	Prosequire su SP.16(IM)	49	10,21
Savona	RANZO	Borgo di Ranzo	Proseguire su SP.16 (IM)	54	10,30
	KANZU	INNESTO SP 16(IM)	Proseguire su SP.16 (IM)		
		Località Ponte Rotto SS 453	Proseguire su SS.453	55,5	10,32
	ORTOVERO	Ortovero centro	Proseguire su Via Case Sottane (str. Com)	60	10,40
	ORTOVERO	Bivio Ortovero Via Ponte	Proseguire in via Ponte (str.Com)		10,40
	WILL ANDVA DIAL DENGA		Via Tenaighe (str.Com)	63	10,45
	VILLANOVA D'ALBENGA	Località Tenaighe Località Ligo Centro	proseguire su Strada per Ligo (str.Com)	67,5	10,53
			strada delle Case di là (str.Com)	L	11,00
	CASANOVA LERRONE	Località Marmoreo	Proseguire su SP 6	72,5	11,05
		Casanova Lerrone Centro	A		
	GARLENDA	Garlenda Centro	Proseguire su SP 6	80	11,13
		Paravenna Centro	Proseguire su SP 18	85,5	11,25
	TESTICO	Testico Centro	Proseguire su SP.13	92	11,40
	STELLANELLO	Centro	Proseguire su SP.13	95	11,45
	ANDORA	Frazione Molino Nuovo(Rotonda)	Proseguire su SP.13	106,5	11,55
		Andora	SP. 13 Via San Lazzaro (Rotonda)	109	12,00
		Andora	Strada Colla Micheri (str. Com)	109,5	12,03
	LAIGUEGLIA	COLLA MICHERI	ARRIVO	112,00	12,1

